



LEGGE 17 marzo 1964, n. 12 (pubblicato nell'albo del Palazzo Governativo il 9 aprile 1964).

Legge per la guida dei veicoli e per la guida di mezzi a trazione animale.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 marzo 1964:

Art. 1.

Requisiti per la guida dei veicoli e per la condotta degli animali.

Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per condizioni fisiche e psichiche e avere compiuto:

- a) anni 14 per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie;
- b) anni 14 per guidare ciclomotori;
- c) anni 16 per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc.;
- d) anni 18 per guidare veicoli a motore anche diversi da quelli indicati nella lettera c) o motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc. che trasportino altre persone oltre al conducente;
- e) anni 21 per guidare autoveicoli o motoveicoli ad uso pubblico.

Per guidare autoveicoli, per i quali è prescritto che vengano adibiti due conducenti, ovvero autocarri, autotreni o autosnodati adibiti a trasporto di persone o autobus, occorre avere compiuti gli anni 21 e non aver superato gli anni 60.

Chiunque affida la guida di veicoli o la condotta di animali a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo o non siano munite della patente di guida, se prescritta, è punito con la ammenda da L. 5.000 a L. 20.000.

Il minore degli anni 18, munito di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A, prevista dall'art. 2, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cmc. ovvero motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc. che trasportino altre persone oltre al conducente, è punito con l'ammenda da L. 2.500 a L. 10.000.

Chiunque, munito di patente per autoveicoli della categoria D, guida autobus avendo superato gli anni 60, ovvero, munito di patente per autoveicoli della categoria E, guida autoveicoli per i quali è prescritto che vengano adibiti due conducenti, o autotreni o autosnodati adibiti al trasporto di persone senza aver compiuto gli anni 21 o avendo superato gli anni 60, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a L. 20.000. La stessa pena si applica al conducente che, munito di patente per autoveicoli della categoria B o C, guida autocarri adibiti al trasporto di persone senza avere compiuto gli anni 21 o avendo superato gli anni 60.

Art. 2.

Patente di guida di autoveicoli e motoveicoli.

Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza aver ottenuto la patente di guida rilasciata dall'Ufficio Automezzi.

La patente può abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli:

A) Motoveicoli di peso a vuoto fino a 400 Kg.;

B) Autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3500 Kg.; autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture, anche se trainanti un rimorchio leggero; motoveicoli di peso a vuoto superiore a 400 Kg.;

C) Autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 Kg. e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero;

D) Autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E) Autoveicoli appartenenti alle categorie B, C o D, per le quali il conducente è abilitato, quando trainano un rimorchio che non sia leggero, autosnodati quando il conducente sia abilitato per autoveicoli appartenenti alle categorie C o D;

F) Motocicli, motocarrozze ed autovetture per mutilati o minorati fisici adattati in relazione alla loro infermità. I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 750 Kg.

I mutilati o minorati fisici per i quali è necessario prescrivere adattamenti dei veicoli possono ottenere soltanto la patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria F; qualora però non sia necessario prescrivere adattamenti, possono ottenere, sempre quali mutilati o minorati fisici, la patente ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli della categoria A e B, limitatamente ai motocicli, alle motocarrozze ed alle autovetture o a determinati tipi di essi.

Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie C e D soltanto coloro che già lo siano per autoveicoli e per motoveicoli della categoria B.

La patente è ad uso privato o ad uso pubblico; la patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria F è soltanto ad uso privato.

La validità della patente può essere estesa dall'Ufficio Automezzi, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diverse o ad uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata.

Il titolare di patente di guida deve, nel termine di venti giorni, comunicare all'Ufficio Automezzi, il trasferimento di residenza perchè venga annotato sulla patente.

Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente è punito con la prigione da 45 giorni a 3 mesi e con l'ammenda da L. 5.000 a L. 20.000.

Le pene sono ridotte di un terzo per chi guida motoveicoli della categoria A ad uso privato.

Il titolare di patente di guida, che ometta di comunicare il trasferimento di residenza nel termine stabilito, è punito con l'ammenda da L. 2.000 a L. 5.000. La patente, ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione, è inviata all'Ufficio Automezzi ed è restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa.

Art. 3.

Requisiti fisici e psichici per la patente di guida.

Non può essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza autoveicoli. Il relativo accertamento deve essere effettuato dall'Ufficiale Sanitario e deve risultare da certificato di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame.

Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A si fa luogo all'accertamento qualora vi siano elementi per ritenere che non esistano i requisiti fisici e psichici.

Nei riguardi dei mutilati e minorati fisici indicati nell'art. 2 quarto comma, l'accertamento delle condizioni fisiche e psichiche è effettuato da una Commissione medica nominata dall'Ufficio di Igiene e Sanità.

Nel regolamento saranno stabiliti i requisiti fisici e psichici necessari per conseguire le patenti di guida e la conferma di validità delle medesime sia in relazione alle diverse patenti, sia in relazione alle diverse categorie di veicoli, sia in relazione agli usi, nonchè le mutilazioni o minorazioni anatomiche o funzionali che non impediscono il rilascio ai mutilati o minorati fisici della patente per autoveicoli o motoveicoli della categoria F o delle categorie A e B ad uso privato, nonchè la composizione della Commissione Medica prevista dal precedente comma.

L'Istituto per la Sicurezza Sociale comunicherà tempestivamente all'Ufficio di Igiene e Sanità tutti i casi di epilessia, alcoolismo, deficienze psichiche di notevole entità, e mutilazioni riscontrate dai medici dipendenti negli assistiti.

Art. 4.

Requisiti morali per la patente di guida.

Non possono essere ammessi all'esame per ottenere la patente di guida coloro che hanno riportato condanna superiore ad un anno per reati contro la proprietà o le persone, che siano recidivi per tali reati, e coloro che risultino notoriamente dediti all'ubriachezza.

Avverso il mancato rilascio della patente è ammesso ricorso al Dicastero delle Comunicazione.

Art. 5.

Esercitazione di guida.

A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida - esclusa quella ad uso privato per motoveicoli della categoria A - ovvero l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, viene rilasciata una autorizzazione per esercitarsi alla guida dall'Ufficio Automezzi.

L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli della categoria per la quale è stata chiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purchè a suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona munita di patente valida per la stessa categoria, la quale deve, a tutti gli effetti, vigilare la marcia del veicolo.

Le esercitazioni sui veicoli nei quali non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona munita di patente, sono consentite in luoghi poco frequentati.

L'autorizzazione è valida per tre mesi; per giustificati motivi può essere prorogata per un periodo massimo di altri tre mesi.

Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria di veicoli, è punito con le pene stabilite dall'art. 2 comma 9.

Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida per la stessa categoria di veicoli, è punito con l'ammenda da L. 2.500 a L. 10.000. Le stesse pene si applicano alla persona che funge da istruttore.

Art. 6.

Esame di idoneità.

Per ottenere la patente di guida occorre sostenere un esame nel quale il candidato deve dimostrare di possedere:

a) per la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A: conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale;

b) per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie B, C, D ed F:

1) conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale;

2) conoscenza generica del funzionamento del veicolo specialmente in relazione agli organi di manovra;

3) abilità alla guida;

c) per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli della categoria E e per la patente di guida ad uso pubblico per autoveicoli o motoveicoli di ogni categoria:

1) conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale;

2) conoscenza della costituzione e del funzionamento dei meccanismi e dei vari organi del veicolo e dei principali modi per prevenire o riparare avarie;

3) abilità alla guida.

Gli esami per conseguire qualsiasi tipo di patente di cui all'art. 2 dovranno essere sostenuti davanti ad un ingegnere dell'Ufficio Tecnico, o persona da esso incaricata.

L'esame previsto dalle lettere b) e c) non può essere sostenuto prima che sia trascorso almeno un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitazione di guida.

Tra un esame sostenuto con esito sfavorevole ed un successivo esame deve trascorrere almeno un mese, e non meno di quindici giorni qualora si tratti dell'esame per ottenere la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A.

Art. 7.

Patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici.

Per guidare macchine agricole, carrelli nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore che circolano su strada, occorre aver ottenuto la patente di guida con le norme stabilite per la patente per autoveicoli e motoveicoli e previo l'esame di idoneità previsto dall'art. 6 comma primo lettera b).

La patente può abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli:

A) macchine agricole;

B) carrelli;

C) macchine operatrici.

Al titolare della patente di guida prevista dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 2, commi ottavo e ultimo.

Chiunque guida macchine agricole, carrelli o macchine operatrici, senza essere munito della patente, è punito con le pene stabilite dall'art. 2 comma 9.

Chiunque autorizzato per la esercitazione guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida valida per la stessa categoria di veicoli, è punito con le pene stabilite dall'art. 2 comma 9.

Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida valida per la stessa categoria di veicoli, è punito con le pene stabilite dall'art. 5 ultimo comma. Le stesse pene si applicano alla persona che funge da istruttore.

Art. 8.

Validità della patente di guida.

La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli ad uso pubblico è valida anche per la guida ad uso privato delle stesse categorie di veicoli.

La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie B, C e D è valida anche per le categorie che rispettivamente le precedono nell'elencazione di cui all'art. 2.

La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli della categoria F è valida soltanto per la guida del veicolo ivi indicato e specialmente adattato in relazione alla mutilazione ed alla minorazione del titolare di essa.

La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B, rilasciata a mutilati o minorati fisici, è valida soltanto per la guida dei veicoli ivi indicati.

La patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici è valida anche per la guida di motoveicoli della categoria A ad uso privato.

Chiunque, munito di patente per autoveicoli e motoveicoli, guida un autoveicolo o motoveicolo di categoria diversa da quelle per le quali la patente è valida, ovvero, pur guidando veicoli della stessa categoria in servizio pubblico, è munito di patente ad uso privato, a meno che, in questa ultima ipotesi, guidi un autoveicolo della categoria E, è punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 20.000; qualora sia munito di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A è punito con la prigionia da uno a due mesi e con l'ammenda da L. 2.500 a L. 10.000.

Chiunque, munito di patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria F, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero munito di patente per autoveicolo e motoveicolo delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di categoria o tipo diverso, è punito con la prigionia da uno a due mesi e con l'ammenda da L. 2.500 a L. 10.000.

Chiunque, munito di patente per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici, guida un veicolo di categoria diversa da quella per la quale la patente è valida, è punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 20.000.

Art. 9.

Durata e conferma della validità della patente di guida.

La patente di guida ad uso privato per autoveicoli o motoveicoli delle categorie A e B e la patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni.

La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B ed F, rilasciata a mutilati o minorati fisici, quella ad uso privato per autoveicoli della categoria C e quella ad uso pubblico per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B e C sono valide per cinque anni.

La patente di guida ad uso privato o pubblico per autoveicoli della categoria D è valida per cinque anni.

La validità della patente può essere confermata dall'Ufficio Automezzi; a tal fine occorre presentare un certificato medico di data non anteriore ai tre mesi e rilasciato dall'Ufficiale Sanitario dal quale

risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Nel caso di cui all'art. 2 quarto comma la visita viene effettuata dalla Commissione di cui all'art. 3 comma secondo.

Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 20.000. La patente è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed inviata all'Ufficio Automezzi.

Art. 10.

Revisione della patente di guida.

Il Comando dei Vigili Urbani e quello della Gendarmeria e l'Ufficio Automezzi possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o della idoneità.

Art. 11.

Possesso del documento necessario per la guida.

Il conducente di ciclomotori deve avere con sè un documento dal quale si possa rilevare l'età.

Il conducente di altri veicoli a motore deve avere con sè la patente di guida o l'autorizzazione per l'esercitazione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda di L. 2.000 a L. 5.000.

Art. 12.

Sospensione e revoca della patente di guida.

La patente di guida è sospesa dall'Ufficio Automezzi che l'ha rilasciata quando il titolare non si presenti alla revisione disposta ai sensi dell'art. 10.

La patente può essere sospesa dal Tribunale per un periodo da uno a tre mesi quando il titolare sia incorso in più violazioni delle seguenti norme di comportamento, anche se siano intervenute cause di estinzione dei relativi reati:

- a) obbligo di osservare i limiti massimi di velocità;
- b) obbligo di fermarsi e di dare la precedenza a chi circola sulle strade se, fuori dai centri abitati, proviene da un luogo non soggetto a pubblico passaggio;
- c) obbligo di dare la precedenza a chi circola su strada con precedenza ovvero, se le strade che incrociano sono entrambe con precedenza, obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola sull'altra strada, qualora tale obbligo esista;
- d) divieto di sorpasso a destra o in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in altro caso di scarsa visibilità;
- e) divieto di sorpasso di autotreni, di autoarticolati, di autosnodati o di autocarri con autotreni la cui motrice non sia un'autovettura, con autoarticolati o con autosnodati;

- f) obbligo di adoperare i proiettori a luce anabbagliante nell'incrocio con altri veicoli;
- g) obbligo di guidare facendo uso di occhiali o di determinati apparecchi prescritti in sede di rilascio della patente;
- h) divieto di guidare in stato di ebbrezza;
- i) divieto di circolazione contromano in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi, o in ogni altro caso di scarsa visibilità.

Qualora più violazioni delle norme di comportamento indicate nel precedente comma siano commesse nel periodo di un anno, la sospensione della patente è disposta da due mesi a sei mesi.

La patente è sospesa dal Comando dei Vigili Urbani e da quello della Gendarmeria per un periodo massimo di due anni, in caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni personali gravissime o gravi e in ogni caso di investimento di persone, se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita. Il provvedimento di sospensione della patente è comunicato dal Comando dei Vigili Urbani e da quello della Gendarmeria, entro otto giorni, all'Autorità Giudiziaria inquirente. Questa, ove nel corso dell'istruttoria accerti che sono venuti a mancare i motivi della sospensione, ne dà notizia al Comando dei Vigili Urbani ed a quello della Gendarmeria, i quali dispongono la revoca della sospensione stessa, semprechè essa non sia stata disposta per altra causa.

Nel caso di condanna l'Autorità Giudiziaria dispone con la sentenza la sospensione della patente da sei mesi a tre anni, e, nei casi di particolare gravità, la revoca. In tale ipotesi non può essere rilasciata una nuova patente.

Nel caso di assoluzione viene data notizia della sentenza al Comando dei Vigili Urbani ed a quello della Gendarmeria, i quali revocano la sospensione, semprechè essa non sia stata disposta per altra causa.

Il Comando dei Vigili Urbani e quello della Gendarmeria sono tenuti a fornire al Tribunale gli elementi di fatto relativi all'investimento o alla non ottemperanza all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita.

La restituzione della patente sospesa ai sensi dei commi precedenti può essere subordinata a revisione a termini dell'art.10.

La sospensione è annotata sulla patente.

La patente è revocata dall'Ufficio Automezzi, sentiti gli Organi dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio di Igiene:

- 1) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti fisici o psichici prescritti;
- 2) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4, comma primo;
- 3) quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneità ai sensi dell'art. 10, risulti non più idoneo.

Nei casi previsti dai commi 5° e 6° il Cancelliere presso l'Autorità Giudiziaria che ha emesso i relativi provvedimenti ne dà notizia all'Ufficio Automezzi.

Art. 13.

Schedario dei titolari di patente di guida.

Presso l'Ufficio Automezzi è istituito uno schedario dei titolari delle patenti di guida.

Nello schedario sono annotati:

- a) le violazioni delle norme di comportamento indicato nell'art. 12 primo capoverso;
- b) gli investimenti indicati nell'art. 12 terzo capoverso;
- c) i provvedimenti relativi alla sospensione ed alla revoca delle patenti.

Dei provvedimenti adottati sarà data notizia al Dicastero delle Comunicazioni.

Art. 14.

Patenti di guida rilasciate da Stati esteri.

I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare a San Marino autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso.

Qualora la patente o il permesso internazionale non siano conformi ai modelli stabiliti nelle convenzioni internazionali, debbono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali.

I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato estero possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, le patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente, previo deposito della patente rilasciata dal Paese di provenienza.

Se il documento previsto dal comma 2° del presente articolo difetta dei requisiti necessari il titolare è punito con l'ammenda da L. 2.000 a L. 5.000.

Art. 15.

Uso di occhiali o determinati apparecchi durante la guida.

Il titolare di patente di guida, cui in sede di rilascio della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di occhiali o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 20.000.

Art. 16.

Guida in stato di ebbrezza.

E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con la prigionia fino a tre mesi e con l'ammenda da L. 12.000 a L. 50.000.

Art. 17.

La presente legge entrerà in vigore il 15 giugno 1964.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 marzo 1964/1663 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giovan Luigi Franciosi - Domenico Bollini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G.L. Berti